DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 26

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018

Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 1, dopo le parole: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza";

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano ... e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.». Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni 2018 e 2019, per complessivi 6 milioni di euro, gia' trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Versione in vigore dal 1 marzo 2020, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
Capo	II — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-proroga-di-termini-legislativi-di/art-26-modifiche-all-articolo-8-del-decreto-legislativo-n-65-del-2018

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it